

INDICE

Indice generale

Capitolo Primo

GLI EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO

1. Matrimonio, separazione, divorzio
2. L'addebito della separazione
3. L'addebito e l'infedeltà
4. La violazione degli altri doveri ex art. 143 c.c.
5. L'addebito e l'art. 2043 c.c.

Capitolo Secondo

LE CONDIZIONI DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

1. Presupposti per l'assegno di mantenimento: i redditi adeguati
2. L'assegnazione della casa familiare
3. L'aiuto della famiglia storica
4. Il mantenimento del tenore di vita
5. La disparità delle condizioni economiche
6. Il mantenimento dei figli

Capitolo Terzo

GLI EFFETTI PATRIMONIALI DEL DIVORZIO

1. Obblighi derivanti dal divorzio

Capitolo Quarto

L'ASSEGNO DI DIVORZIO

1. L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio
2. Conservazione del tenore di vita e inadeguatezza dei mezzi
3. Periodicità dell'assegno e adeguamento Istat
4. Assegno di divorzio e annullamento del matrimonio
5. Violazione dell'obbligo di assistenza

Capitolo Quinto

I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO

1. L'art. 5 della l. 898 del 1970
2. Modifiche dell'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio
3. Tutele del diritto all'assegno di divorzio
4. Il dovere di solidarietà
5. Prassi attuale nell'attribuzione dell'assegno di divorzio
6. Il contributo della famiglia storica
7. La durata del matrimonio
8. La disponibilità dell'assegno di divorzio

9. Assegno di divorzio e convivenza
10. Poteri del Tribunale
11. Il principio della domanda
12. Decorrenza dell'assegno di divorzio
13. Richiesta di assegno successiva al deposito del ricorso
14. Sentenza parziale

Capitolo Sesto
IL TENORE DI VITA

1. Pragmatismo della valutazione
2. Lo squilibrio delle situazioni economiche
3. Le aspettative
4. La mancanza dei mezzi adeguati
5. Le voci di reddito
6. I debiti della famiglia
7. Il contributo della famiglia di provenienza
8. La riduzione del reddito dell'obbligato
9. La rilevanza dei cespiti patrimoniali

Capitolo Settimo
LE PRESTAZIONI RICEVUTE NELL'AMBITO DELLA NUOVA FAMIGLIA DI FATTO

1. La convivenza e la famiglia di fatto
2. La nuova famiglia di fatto degli ex coniugi
3. La sospensione del diritto all'assegno
4. Prova della convivenza

Capitolo Ottavo
VALUTAZIONE COMPARATIVA
FRA LA FAMIGLIA ISTITUZIONALE E LA FAMIGLIA DI FATTO

1. La nuova famiglia di fatto dell'obbligato
2. Requisiti della convivenza
3. Onere e criteri della prova

Capitolo Nono
CAPACITÀ DI LAVORO E I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO

1. Criteri per la valutazione della capacità di lavoro del coniuge richiedente
2. Gli accordi dei coniugi in caso di divorzio
3. I patti prematrimoniali

Capitolo Decimo
L'ADEMPIMENTO UNA TANTUM

1. La datio in unica soluzione e il trasferimento di beni
2. L'art. 5, comma 8, l. div.
3. Mutamenti delle condizioni economiche successivi alla datio
4. Modalità di adempimento

Capitolo Undicesimo
PROFILI FISCALI

1. Deducibilità dell'assegno al coniuge
2. Requisiti per la deducibilità
3. Indeducibilità della corresponsione una tantum

Bibliografia

Capitolo Primo

GLI EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO

▪ *La separazione personale, disciplinata dagli artt. 151 e ss. c.c., è un istituto previsto come temporaneo, prodromico al divorzio, cioè allo scioglimento del matrimonio civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolato dalla legge 1.12.1970, n. 898, come modificata dalla l. 6.3.1987, n.74. Non tutte le separazioni sfociano nel divorzio. Tra la separazione (a far data prima udienza in caso di separazione giudiziale o dal deposito del decreto di omologazione in caso di operazione consensuale) e il divorzio (data di deposito del ricorso) devono trascorrere tre anni (è all'esame un disegno di legge che prevede la riduzione del termine a un anno) senza che sia intervenuta riconciliazione. Sopravvive al termine del matrimonio il dovere di solidarietà. Vediamo a quali condizioni.*

APPLICAZIONI: Qualora uno dei coniugi non abbia mezzi adeguati per vivere, per effetto della separazione o del divorzio, può chiedere al tribunale che venga concesso un contributo al proprio mantenimento a carico dell'altro coniuge. I coniugi possono anche decidere tale contributo con la separazione consensuale o proponendo ricorso congiunto per la dichiarazione del divorzio.

ASPETTI PROCESSUALI, PENALI, AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI: Il contributo al mantenimento va chiesto con il ricorso per la separazione o con il ricorso per il divorzio. Può essere chiesto anche separatamente e anche dopo la separazione o il divorzio, se la necessità o lo stato di bisogno si verificano successivamente alla separazione o al divorzio. Il ricorso per la separazione consensuale può essere proposto direttamente dai coniugi al tribunale del luogo di residenza. In caso di separazione giudiziale o di divorzio contenzioso il verbale della prima udienza, in cui vengono presi i provvedimenti provvisori, costituisce titolo esecutivo per l'importo concesso anche per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale. Il mancato versamento del contributo al mantenimento del coniuge e dei figli minorenni integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.

ULTIME: Nella sentenza della Cassazione n. 16066/2002 si precisa che nel giudizio di divorzio l'attribuzione dell'assegno di divorzio è subordinata alla domanda di parte, la quale va formulata conformemente ai principi della domanda e del contraddittorio e nel rispetto degli istituti processuali che ne sono l'espressione, compresi quelli relativi ai modi e tempi della proposizione delle domande riconvenzionali.

CASISTICA

- Trib. Roma 3 maggio 2013, n. 9410 – L'ex moglie che rifiuti offerte di lavoro che le avrebbero consentito di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e che presumibilmente svolga attività lavorativa non dichiarata non può chiedere la determinazione in suo favore dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 L. 898/70, a carico del marito in difficoltà economica.
- Trib. Milano 10 gennaio 2014, n. 252 – Può essere pronunciata la separazione con addebito nei confronti del marito che non provi di avere intrapreso una relazione extraconiugale soltanto dopo che si è venuta a creare una crisi coniugale conclamata e irreversibile.
- Trib. Bari 10 settembre 2013, n. 2617 – La prova (provata o presunta) del fatto che l'abbandono del tetto coniugale sia la diretta conseguenza di una relazione extraconiugale è causa sufficiente ai fini dell'addebitabilità della separazione al marito infedele.

- Trib. Pavia 6 settembre 2008, n. 793 – L’addebito della separazione nei confronti del marito violento può costituire il titolo anche per un risarcimento del danno (danno morale) ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Legislazione: c.c. 143, 151, 156, 548 c.c.

Bibliografia: Bessone - Alpa-D’Angelo - Ferrando 1980 - Santosuosso 1982 - Zatti 1996 - Montecchiari 2000 - Bianca 2001 - De Cupis 1975 - Morozzo Della Rocca 1976 - Santoro Passarelli 1977 - Finocchiaro A. – Santosuosso 1984 - Grasseti 1992 - Cippitani 1996 - Scardulla 1996 - Dogliotti 1997 – Rossi Carleo 1999 - Cattaneo 1997 – Gabrielli 1977.

Sommario

1. Matrimonio, separazione, divorzio
2. L’addebito della separazione
3. L’addebito e l’infedeltà
4. La violazione degli altri doveri ex art. 143 c.c.
5. L’addebito e l’art. 2043 c.c.

1. *Matrimonio, separazione, divorzio.*

“Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82 o dell’articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge”
(art. 149 c.c.).

La separazione e il divorzio costituiscono i due rimedi predisposti dall’ordinamento giuridico alla crisi matrimoniale.

Considerando il matrimonio un atto produttivo di effetti giuridici da cui nascono diritti e doveri per i coniugi, è inevitabile che la loro violazione determini delle forme di responsabilità.

La separazione può essere richiesta da parte di uno solo coniuge (separazione giudiziale) o di entrambi i coniugi (separazione consensuale). La separazione personale presuppone il verificarsi di fatti che rendano impossibile la prosecuzione della convivenza o che costituiscano grave pregiudizio per l’educazione della prole.

La separazione si limita ad allentare il vincolo matrimoniale senza eliminarlo del tutto, perché non viene meno il coniugio.

Sia la separazione sia la pronuncia di divorzio seguono il principio della domanda e la richiesta di un contributo economico al (ex) coniuge presuppone l’accertamento che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere più mantenuta o ricostituita.

Per la separazione:

“I rapporti patrimoniali tra i coniugi separati, hanno rilevanza solo per le parti, non essendovi coinvolto nessun pubblico interesse, per cui essi sono pienamente disponibili e rientrano nella loro autonomia privata. Ne segue, che il giudice non può, ex officio, provvedere sugli stessi, attribuendo alla moglie un assegno di mantenimento, in assenza di esplicita domanda”
(Cass. 23.7.1987, n. 6424).

“Nel giudizio di separazione dei coniugi, il quale ha per oggetto la ricerca della causa determinativa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la richiesta del coniuge convenuto di addebitabilità di tale causa all’altro coniuge si configura come domanda riconvenzionale e non può essere proposta per la prima volta in grado di appello anche se il richiedente sia rimasto contumace in primo grado”

(Cass. 11.1.1988, n. 66).

Per il divorzio:

“Nel giudizio di divorzio l'attribuzione dell'assegno di divorzio è subordinata, alla domanda di parte, la quale va conseguentemente formulata - conformemente ai principi della domanda e del contraddittorio - nel rispetto degli istituti processuali che ne sono l'espressione, ivi compresi quelli relativi ai modi e tempi della proposizione delle domande riconvenzionali, di modo che, maturata eventualmente la decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c., il convenuto non possa più proporre la relativa domanda nel giudizio”

(Cass. 15.11.2002, n.16066).

“Nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le richieste inerenti alla corresponsione dell'assegno periodico di divorzio di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970 configurano domande connesse, ma autonome rispetto a quelle rivolte allo scioglimento del matrimonio, con la conseguenza che, qualora la parte non le abbia proposte nel corso del giudizio di divorzio, ciò non esclude la loro successiva proposizione, cui non è di ostacolo l'intervenuta pronuncia di divorzio, anche se nella stessa si dia atto di non dovere provvedere sull'assegno per difetto di domanda”

(Cass. 24.8.1990, n. 8700).

“La richiesta di corresponsione dell'assegno periodico di divorzio di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970 si configura come domanda (connessa ma) autonoma rispetto a quella di scioglimento del matrimonio, e, pertanto, la parte che, nel corso del giudizio di divorzio, non l'abbia ritualmente avanzata ben può proporla successivamente, senza che, a ciò, sia di ostacolo la (ormai intervenuta) pronuncia di scioglimento del vincolo di coniugio, operando il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile con esclusivo riferimento alla domanda fatta valere in concreto, ma non anche relativamente ad una richiesta diversa nel "petitum" e nella stessa "causa petendi" coma appunto, quella di riconoscimento dell'assegno rispetto a quella di divorzio, che la parte ha facoltà di introdurre, o meno, nello stesso giudizio”

(Cass. 2.2.1998, n. 1031).

La sentenza di divorzio determina la fine dello status coniugale.

Il divorzio scoglie definitivamente il vincolo matrimoniale.

2. L'addebito della separazione.

La separazione giudiziale può essere dichiarata con addebito della responsabilità a carico di uno dei coniugi.

“Tra gli elementi costitutivi dell'assegno di mantenimento non vi rientra la durata del matrimonio, essendo rilevanti invece la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente e la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia redditi che permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e in più la sussistenza di una disparità economica fra le parti”

(Cass. 16.12.2004, n. 23378).

La Corte di cassazione ha stabilito che dall'accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà, che abbia determinato la rottura del matrimonio, deriva la possibilità di dichiarare l'addebito della separazione a carico di colui che ha posto in essere tale violazione.

“La reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà coniugale, soprattutto se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”

(Cass. 12.3.2004, n. 5090).

I presupposti per la pronuncia di addebito della separazione sono:

1. un comportamento contrario ai doveri coniugali: è necessario che la violazione sia stata realizzata in modo cosciente e volontario. Pertanto, non potrebbe essere addebitata la separazione al coniuge che, per malattia o altra grave infermità, non sia in grado di adempiere ai doveri coniugali;
2. l'intollerabilità della convivenza causata dal degenerarsi dei rapporti fra i coniugi o dal grave pregiudizio per l'educazione della prole: la verifica non si fonda su singoli episodi ma su una valutazione globale dei comportamenti di entrambi i coniugi;
3. il nesso di causalità tra i comportamenti contrari al matrimonio e l'intollerabilità della convivenza;
4. il giudice di dichiara l'addebito solo "ove ne ricorrano le circostanze".

La Cassazione ha stabilito che l'addebito può essere pronunciato solo se la violazione dei doveri coniugali è causa diretta della crisi fra i coniugi.

"L'addebito può essere pronunciato solo se la violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c., è causa diretta della crisi tra i coniugi"
(Cass., sez. I, civ., 25.03.2003 n.4367).

La stessa sentenza prosegue:

"In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'articolo 143 del cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro"
(Cass. 25.3.2003, n. 4367).

3. L'addebito e l'infedeltà.

Prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 c'era "la separazione per colpa" – prima ancora si giustificava l'uxoricidio del coniuge infedele con il "delitto d'onore", che non veniva punito - che era sufficiente a giustificare la separazione e gli altri provvedimenti conseguenti. Per l'ordinamento vigente, invece, la violazione dei doveri matrimoniali non è rilevante in sé e per sé ma solo nella misura in cui abbia condotto all'intollerabilità della convivenza o ad un grave pregiudizio per l'educazione della prole.

A tale proposito, si è osservato che " ai fini della separazione la colpa non solo non è necessaria, ma può anche non essere sufficiente"
(Cass. 25.3.2003, n. 4367).

L'art. 156 c.c. sancisce: "Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati debiti propri."

Il coniuge economicamente meno forte ha il diritto di conservare durante la separazione lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio. Anche se percepisce redditi propri, ma questi redditi non gli consentono di mantenere lo stesso tenore di vita, ha diritto di percepire le integrazioni opportune dall'altro coniuge, a patto che si sia instaurata un'effettiva comunione tra i coniugi.

"L'obbligo dell'assegno da parte di un coniuge all'altro fino a quando costui muore o si risposa, è stato negato a causa della mancata instaurazione di un'effettiva comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ad esempio in caso

di matrimonio durato 3 mesi e non consumato per volontà della moglie che poi chiede l'assegno o in caso di matrimonio durato 1 anno ma basato esclusivamente su ragioni utilitaristiche (Cass. 16.6.2000 n. 8233; Cass. 22.9.2000, n.12547).

Nel caso in cui vi sia stata la pronuncia di addebito della separazione, permane il diritto agli alimenti.

I presupposti dell'obbligo alimentare sono i seguenti:

1. lo stato di bisogno del richiedente, cioè la mancanza di redditi sufficienti per provvedere alle ordinarie esigenze di vita;
2. l'incapacità del richiedente di procurarsi i mezzi adeguati per il proprio sostentamento.

Sul piano successorio:

- i coniugi divorziati perdono ogni diritto successorio reciproco, come conseguenza della perdita del loro status di coniuge;
- “il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti del coniuge non separato” (art. 548 c.c.). I diritti successori restano in costanza di separazione perché le parti non perdono la qualità di coniuge.
- Il coniuge cui è stata addebitata la separazione perde i diritti successori.

Al coniuge separato con addebito può spettare un assegno alimentare, a carico degli eredi, se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.

Nel caso d'inadempimento al dovere di fedeltà, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento che l'infedeltà sia stata causa e non conseguenza della crisi matrimoniale. La violazione di questo dovere presuppone che il comportamento di uno dei coniugi sia lesivo dell'onore e della dignità dell'altro.

Già nel 1979 la Suprema Corte stabiliva che

“tale offesa è ravvisabile ove sia accertato: a) che la condotta del coniuge sia obiettivamente tale da ingenerare nell'altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento da parte del consorte; b) che tale comportamento sia animato dalla consapevolezza e dalla volontà di commettere un fatto che si sappia lesivo dell'altrui onore e dignità, mentre non è necessario il dolo specifico di volere recare offesa; c) che la predetta condotta abbia effettivamente determinato una menomazione della dignità personale, attesa la sensibilità del coniuge apparentemente tradito e dall'ambiente in cui vive” (Cass. 6.3.1979, n. 1400).

Ancora:

“L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, purché non si constati la mancanza di nesso causale fra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, onde la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento infedele, se successivo al verificarsi di una situazione d'intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia (di addebito) del genere di quella sopraindicata” (Cass. 27.8.1998, n. 10742; Cass. 7.9.1999, n. 9472; Cass. 9.6.2000, n. 7859; Cass. 18.9.2003, n. 13747).

“Ai fini dell'addebitabilità della separazione, il giudice, nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non potrà prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro e procedere, dunque, ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi e possa, pertanto, considerarsi relativamente giustificato” (Cass., sez. I civ., 12.01.2000, n. 279).

Infine,

“in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
(Cass. 28.09.2001, n.12130).

4. La violazione degli altri doveri ex art. 143 c.c.

L'art. 144 c.c. prevede che “i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”.

La Cassazione ha precisato che

“non costituisce violazione del dovere di coabitazione la mancata convivenza, laddove sussista una deroga convenzionata fra le parti”
(Cass. 11.4.2000, n. 4558).

Nell'ambito del dovere di assistenza, rientrano i valori di aiuto, di sostegno e di protezione reciproca.

Più specificamente:

- l'assistenza materiale comprende il rispetto e il soddisfacimento dei bisogni quotidiani, economici e materiali, dei coniugi;
- l'assistenza morale comprende la lealtà, la solidarietà, l'alleanza, l'assistenza in caso di bisogno o di malattia, l'ascolto.

La violazione degli obblighi di assistenza ha rilievo anche dal punto di vista penale ex art. 570 c.p.

Per molto tempo, fino agli anni novanta del secolo scorso, la giurisprudenza ha escluso che la violazione degli obblighi coniugali potesse costituire presupposto per la richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.

“La tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. non può essere invocata per la mancanza di un danno ingiusto, che presuppone la lesione di una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto perfetto. Ora, l'addebito della separazione ad un coniuge comporta solo gli effetti previsti dalla legge, ma non realizza la violazione di un diritto dell'altro coniuge”
(Cass. 22.3.1993, n. 3367).

5. L'addebito e l'art. 2043 c.c.

Tuttavia recentemente, è stata ammessa la possibilità di ricorrere all'art. 2043 c.c., da parte del coniuge che, a causa del comportamento doloso o colposo dell'altro, abbia subito un danno ingiusto.

“L'addebito della separazione non rientra, per sé considerato, nel catalogo dei criteri di imputazione della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel corso delle altre circostanze specificamente previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento e potendosi, quindi, configurare la risarcibilità degli ulteriori danni solo se i fatti che hanno dato luogo alla dichiarazione di addebito integrino gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma ora citata”
(Cass. 26.5.1995, n. 5866).

Sulla scia di questa pronuncia è stato ammesso il ricorso al rimedio risarcitorio nei rapporti fra i coniugi, indipendentemente dalla pronuncia di addebito, nel caso di una condotta consapevolmente posta in essere in contrasto con gli obblighi coniugali e che abbia cagionato un danno ingiusto.

Non vi è un legame fra l'addebito della separazione e la pronuncia ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché può accadere che la violazione di un dovere coniugale, avendo determinato l'intollerabilità della convivenza, costituisca presupposto per la pronuncia dell'addebito della separazione, ma non comporti necessariamente una responsabilità extracontrattuale se non ha cagionato all'altro coniuge un danno ingiusto.